

DICHIARAZIONE I

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO DI COTONOU

In relazione al dialogo a livello nazionale e regionale, ai fini dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, il termine "gruppo ACP" comprende la troika del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del sottocomitato ACP per le questioni politiche, sociali, umanitarie e culturali; per "Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE" s'intendono i copresidenti dell'Assemblea o i loro rappresentanti designati.

DICHIARAZIONE II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ARTICOLO 68 DELL'ACCORDO DI COTONOU

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX).

DICHIARAZIONE III

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULL'ALLEGATO I BIS

Qualora l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou non sia entrato in vigore entro il 1° gennaio 2008, la cooperazione verrà finanziata dalle rimanenze del 9° FES e dai precedenti FES.

DICHIARAZIONE IV

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO IV

Per "esigenze particolari" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE V

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato IV, per "nuove esigenze" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE VI

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'allegato IV, per "nuove esigenze" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come dei nuovi impegni assunti nell'ambito delle iniziative internazionali o la necessità di far fronte a sfide comuni ai paesi ACP.

DICHIARAZIONE VII

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 13 DELL'ALLEGATO IV

Considerata la situazione geografica particolare delle regioni dei Caraibi e del Pacifico, il Consiglio dei ministri ACP o il Comitato degli ambasciatori ACP può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) una specifica richiesta di finanziamento per una delle due regioni suddette.

DICHIARAZIONE VIII

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 19BIS DELL'ALLEGATO IV

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE IX

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO IV

Gli Stati ACP saranno consultati, a priori, su tutte le eventuali modifiche delle norme comunitarie di cui all'articolo 24, paragrafo 3 dell'allegato IV.

DICHIARAZIONE X

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 2 DELL'ALLEGATO VII

Gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale sono quelli degli strumenti citati nel preambolo dell'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE XI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 4 E SULL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2
DELL'ACCORDO DI COTONOU

Ai fini dell'articolo 4 e dell'articolo 58, paragrafo 2 l'espressione "enti locali decentrati" copre tutti i livelli di decentramento, compreso il governo locale ("collectivités locales").

DICHIARAZIONE XII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 11BIS DELL'ACCORDO DI COTONOU

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta al terrorismo sarà finanziata con risorse diverse da quelle destinate a finanziare la cooperazione ACP-CE in materia di sviluppo.

DICHIARAZIONE XIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 11TER, PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO DI COTONOU

Rimane inteso che le misure di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou, saranno attuate secondo un calendario adeguato in funzione dei condizionamenti propri di ciascun paese.

DICHIARAZIONE XIV

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SUGLI ARTICOLI 28, 29, 30 E 58 DELL'ACCORDO DI COTONOU E SULL'ARTICOLO 6 DELL'ALLEGATO IV

L'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione regionale che coinvolge paesi non ACP è subordinata all'applicazione di disposizioni equivalenti nel quadro degli strumenti finanziari comunitari per la cooperazione con altri paesi e altre regioni del mondo. L'Unione europea informerà il gruppo ACP dell'applicazione di tali disposizioni.

DICHIARAZIONE XV

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA SULL'ALLEGATO IBIS

1. L'Unione europea s'impegna a proporre quanto prima, possibilmente entro settembre 2005, un importo preciso destinato al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou indicando inoltre il suo periodo di applicazione.
2. Il livello minimo degli aiuti di cui al paragrafo 2 dell'allegato I bis è garantito ferma restando la possibilità per i paesi ACP di usufruire di risorse supplementari nel quadro di altri strumenti finanziari già esistenti, o che potrebbero essere creati, per sostenere interventi in settori quali gli aiuti umanitari di emergenza, la sicurezza alimentare, le malattie legate alla povertà, l'applicazione degli accordi di partenariato economico, le misure da attuare dopo la riforma del mercato dello zucchero e quelle volte a promuovere pace e stabilità.
3. In caso di necessità, il termine per l'impegno dei fondi del 9° FES, fissato al 31 dicembre 2007, potrà essere riveduto.

DICHIARAZIONE XVI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SULL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7, SULL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 5 E 6, SULL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV

Tali disposizioni non pregiudicano il ruolo degli Stati membri nel processo decisionale.

DICHIARAZIONE XVII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO IV

L'articolo 4, paragrafo 5 dell'allegato IV ed il ripristino degli accordi di gestione standard verranno attuati tramite una decisione del Consiglio basata su una proposta della Commissione. Tale decisione verrà debitamente notificata al gruppo di Stati ACP.

DICHIARAZIONE XVIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 20 DELL'ALLEGATO IV

Le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV saranno attuate secondo il principio di reciprocità con altri donatori.

DICHIARAZIONE XIX

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ARTICOLI 34, 35 E 36 DELL'ALLEGATO IV

Le competenze specifiche degli agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del Fondo sono indicate in un manuale delle procedure che sarà oggetto di una consultazione con gli Stati ACP a norma dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou e verrà messo a disposizione sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Si applicherà la stessa procedura per qualsiasi modifica del manuale.

DICHIARAZIONE XX

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ SULL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO VII

Per quanto riguarda le modalità di cui all'articolo 3 dell'allegato VII, la posizione assunta dal Consiglio dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri si basa su una proposta della Commissione.